SCHEDA FNOMCeO

La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) è un Ente di Diritto Pubblico, sussidiario dello Stato, che riunisce gli Ordini territoriali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri italiani e che assume la rappresentanza esponenziale delle professioni medica e odontoiatrica presso enti e istituzioni nazionali e internazionali.
La legge n. 3/18 precisa che la Federazione Nazionale è un Ente pubblico non economico che agisce quale organo sussidiario dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici garantiti dall'ordinamento connessi all'esercizio professionale.
La FNOMCeO ha compiti di indirizzo e coordinamento e di supporto amministrativo agli Ordini territoriali nell'espletamento dei compiti e funzioni istituzionali.

La FNOMCeO riunisce le rappresentanze delle professioni medica e odontoiatrica.

Il Consiglio Nazionale della FNOMCeO attualmente è composto da 106 Presidenti medici degli Ordini dei medici chirurghi e rappresenta l'Assemblea degli Ordini.
Il Comitato Centrale è l'organo istituzionale deliberante è eletto dal Consiglio Nazionale ed è composto da 13 iscritti all'albo dei medici chirurghi e da 4 iscritti all'albo degli odontoiatri.
Ai sensi dell'articolo 6 legge n.409/85 i 13 componenti eletti del Comitato Centrale costituiscono la Commissione per gli iscritti all'albo dei medici chirurghi mentre la Commissione per gli iscritti all'albo degli odontoiatri (CAO) è composta da 5 odontoiatri eletti dai Presidenti delle CAO territoriali. I primi 4 eletti integrano la composizione del Comitato Centrale.
Il Collegio dei revisori dei conti è composto da 3 componenti effettivi e 1 supplente nominati dal Consiglio Nazionale e dall'Assemblea dei Presidenti CAO.
La competenza disciplinare appartiene in ragione di Albo alla Commissione per gli iscritti all'albo medici e alla Commissione per gli iscritti all'albo degli odontoiatri.

Nell'ambito della funzione di sussidiarietà, il 24 maggio 2019, la FNOMCeO ha siglato un Protocollo d'intesa con il CSM e il CNF per l'armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei Consulenti Tecnici d'Ufficio (CTU) al fine di garantire all'autorità giudiziaria contributi professionalmente qualificati, nei procedimenti civili e penali che richiedono il supporto conoscitivo delle discipline mediche e odontoiatriche.

L'esercizio della Professione medica e odontoiatrica è subordinato alla iscrizione all'Albo dei Medici o degli Odontoiatri tenuti presso gli Ordini territoriali.

Agli Ordini spetta la tenuta dell'Albo professionale dei Medici Chirurghi e dell'Albo degli Odontoiatri, che impone la verifica, al momento dell'iscrizione, del possesso da parte del sanitario dei titoli e dei requisiti necessari per l'esercizio della professione e stabiliti per legge. L'obiettivo è anche quello di contrastare l'esercizio abusivo della professione medica e odontoiatrica tutelando la salute dei cittadini.

Alla FNOMCeO art.7 comma 15 legge n.3/18 citata spetta di predisporre, aggiornare e pubblicare gli Albi unici nazionali degli iscritti, di esercitare il potere disciplinare nei confronti dei componenti dei Consigli direttivi degli Ordini territoriali e delle Commissioni di Albo così come specularmente gli Ordini hanno potere disciplinare sui propri iscritti.

E' competenza della Federazione nazionale approvare il Codice di Deontologia medica.
Dall'inosservanza o violazione del Codice discende l'illecito disciplinare che viene valutato disciplinarmente dai rispettivi organi di disciplina.

Il Codice di Deontologia medica identifica le regole, ispirate ai principi di etica medica, che disciplinano l'esercizio professionale del medico chirurgo e dell'odontoiatra iscritti ai rispettivi Albi professionali ed impegna il sanitario nella tutela della salute individuale e collettiva vigilando sulla dignità, l'indipendenza e la qualità della professione.